



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0020484/U Data: 15/11/2016 16:25  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della V e VI  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: "Requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia". Reg. Gen. n. 370**

Ad iniziativa del consigliere Francesco Emilio Borrelli  
Depositata in data 11 novembre 2016

### **IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

### **ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare Permanente per l'esame**  
**VI Commissione Consiliare permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 15 NOV. 2016

IL PRESIDENTE



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI**

11/11/2016  
C. Amelio A.  
S.S.

Al Presidente del Consiglio Regionale  
della Campania  
Rosa D'Amelio  
Sede

Prot.n. 499 del 10 novembre 2016

Oggetto: Trasmissione proposta di legge

Si allega alla presente la proposta di legge avente oggetto "Requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia" a firma del sottoscritto.  
Distinti saluti

Il Presidente  
*Francesco Emilio Borrelli*

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0020285/I Data: 11/11/2016 16:02  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 370

11/11/16  
C. Amelio



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

## PROPOSTA DI LEGGE

# Requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia

Ad iniziativa del consigliere regionale

Francesco Emilio Borrelli

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 370



## RELAZIONE

L'obbligo vaccinale in Italia riguarda attualmente quattro delle tredici vaccinazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale, mentre le restanti nove sono quelle raccomandate dal ministero della Salute e quindi da Regioni e Asl:

### *Obbligatorie:*

- **Poliomielite,**
- **difterite,**
- **tetano,**
- **epatite B.**

### *Facoltative:*

- pertosse,
- Hemophilus influenzae,
- morbillo,
- rosolia,
- parotite,
- meningococco C,
- pneumococco,
- influenza,
- papillomavirus.

Il diritto alla prevenzione vaccinale oggi viene garantito, con risultati ritenuti lusinghieri, in tutto il mondo occidentale, a volte senza alcun obbligo di legge, ma sulla base di programmi di coinvolgimento da parte dei servizi sanitari che prendono in carico il bimbo – ed i genitori - nuovo arrivato. Diversamente l'obbligo vaccinale, con relative gravi sanzioni, persiste nei Paesi dell'ex Unione Sovietica, che però registrano risultati non del tutto soddisfacenti, quando non addirittura disastrosi.

Oggi il concetto di "obbligatorietà" confligge con il concetto di "promozione" della salute che è alla base di qualsiasi efficace azione preventiva: nel concetto di "promozione" si coniuga la responsabilità dell'individuo con quella della comunità che, con le sue istituzioni, garantisce l'esigibilità del diritto universale alla salute, e quindi il sacrosanto diritto al bambino di non ammalarsi di una malattia per la quale esiste un vaccino efficace e sicuro.

L' "obbligatorietà", invece, sembra diventare un concetto inefficace nell'ambito di un sistema che ne mina la sostanziale doverosità non attuando le sanzioni previste in caso di inadempienza del singolo individuo. Il singolo individuo, pertanto, non ottemperando all'obbligo vaccinale, si deresponsabilizza minando il diritto universale alla salute dell'intera comunità.

Sul punto è necessario precisare quanto segue.

Fino al 1994 gli obiettori potevano essere deferiti al Tribunale per i Minorenni, affinché venisse affievolita la potestà parentale, per consentire la vaccinazione obbligatoria anche con l'ausilio della forza pubblica.

Con il Decreto Legge N° 273/1994, convertito con Legge n. 490 del 20 novembre del 1995, è stato stabilito che: "l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l'intervento della forza pubblica".

In altre parole, il deferimento è ancora possibile ma certamente non porterà alla vaccinazione coatta nel caso in cui i genitori motivino il loro dissenso.



Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

In sostanza, dunque, l'obbligatorietà dei vaccini è puramente formale posto che, anche da un punto di vista sostanziale, la sanzione pecuniaria prevista per l'inottemperanza dell'obbligo non viene mai applicata.

La sussistenza, peraltro, di un vigente "obbligo" vaccinale è testimoniata anche dal fatto che è possibile chiedere l'esonero dalla vaccinazione, ai sensi dell'art. 9, co. 4, del succitato decreto, con certificato, non sindacabile da parte dell'Asl, del pediatra o di un medico specialista privato.

Vi è da segnalare, poi, che alcune Regioni: Piemonte, Emilia, Friuli e Toscana hanno provveduto a togliere la sanzione amministrativa prevista in caso di mancata ottemperanza dell' "obbligo" vaccinale.

La Regione Veneto e la Provincia di Trento hanno, nel recente passato, addirittura optato per la sospensione dell'obbligo vaccinale, in base ad un progetto pilota.

Attraverso il piano di Prevenzione Vaccinale 2010/2014 sottoscritto dall'intesa Stato-Regioni, il Servizio Sanitario Nazionale "invita" a vaccinare i nuovi nati anche relativamente alle vaccinazioni cosiddette "raccomandate".

Il succitato termine "invita" si può utilizzare, allo stato dei fatti, anche in relazione all' "obbligo vaccinale" che si sostanzia sempre più, appunto, in un invito/colloquio dell'Asl con i genitori inottemperanti.

Siffatta percezione dell'"obbligo" vaccinale rischia di creare grossi problemi anche relativamente all'accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia che richiedono, come requisito essenziale per accogliere il minore nella struttura, proprio l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla vigente normativa.

La presente proposta di legge, al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, prevede quale indispensabile requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia della regione Campania, l'aver assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.

#### RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente norma non derivano nuove o maggiori oneri o minore entrate a carico del Bilancio della Regione Campania.

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 370



*Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI*

**Art. 1**

*Requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia*

1. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia, l'aver assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.
2. Ai fini dell'accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia, la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento, la Giunta regionale specifica le modalità per l'attuazione del presente legge.

**Art. 2**

*Norma di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente norma non derivano nuove o maggiori oneri o minore entrate a carico del Bilancio della Regione Campania.

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 370

W